



COMUNE DI SAN SEVERO

Regolamento per l'accesso e la gestione del servizio
"Taxi Sociale"

Art. 1 – Istituzione e finalità del Servizio di “Taxi Sociale”

1. Il Comune di San Severo istituisce il servizio di “Taxi Sociale”, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini maggiormente esposti a rischio di emarginazione, promuovendone l’autonomia e l’inclusione sociale.
2. Il servizio è destinato all’accompagnamento dei cittadini presso strutture che svolgono servizi socio-sanitari ed uffici pubblici, in possesso dei requisiti di accesso previsti dal seguente regolamento.

Art. 2 – Titolarità del servizio

Il Comune di San Severo è titolare del servizio che potrà gestire direttamente ovvero tramite Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. nr. 117/2017, individuati con le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 3 – Requisiti di accesso al servizio

1. Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di San Severo, aventi un reddito ISEE inferiore a € 18.000,00 e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - a. anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
 - b. disabilità certificata ai sensi della normativa vigente superiore al 75%;
 - c. pazienti oncologici;
 - d. minori disabili;
 - e. persone che presentino una condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e/o da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l’utilizzo dei mezzi pubblici;
 - f. persone con reti familiari e informali (es. vicinato, volontariato, etc.) assenti o carenti;
 - g. persone segnalate dai Servizi Sociali Comunali, in presenza di motivate necessità.
2. La rete familiare è da ritenersi carente qualora i familiari del richiedente si trovino in particolari condizioni di difficoltà (es. distanza, privi di mezzi propri oppure con scarse risorse finanziarie per accedere ad un mezzo pubblico e\o privato a pagamento) o comunque impossibilitati ad accompagnare il proprio congiunto, il servizio taxi sociale può essere attivato.
3. Sono in ogni caso escluse dal servizio le persone che necessitano di particolare assistenza sanitaria o le persone con apparati elettro-medicali od infusivi non gestibili dalla persona stessa, nonché soggetti affetti da patologie tali da richiedere l’assistenza sanitaria durante il trasporto.

Art. 4 – Tipologie di trasporto

1. Il servizio di “Taxi sociale” consente di effettuare l’accompagnamento del richiedente e del suo eventuale accompagnatore per il raggiungimento ed il rientro da strutture socio-sanitarie ed uffici pubblici ubicati entro il perimetro urbano del Comune di San Severo.
2. Per strutture socio-sanitarie si intendono (a titolo esemplificativo e non esaustivo): strutture sanitarie pubbliche e private (compreso il medico di famiglia); strutture riabilitative, semi-residenziali, socio-assistenziali; laboratori di analisi.
3. Per uffici pubblici si intende qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale), sempreché l’esigenza riguardi il disbrigo di commissioni burocratiche che interessino il richiedente e/o un suo familiare sul quale esercita la potestà genitoriale ovvero risulta tutore o curatore.
4. Per situazioni particolari, caratterizzate dalla necessità, urgenza e eccezionalità, valutate di volta in volta dall’Ufficio Servizi Sociali, è possibile autorizzare l’accesso anche in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi nel rispetto degli indirizzi e dei principi generali contenuti nel presente regolamento.
5. L’uso del “Taxi sociale” ha di norma carattere non continuativo, salvo le ipotesi di accompagnamento finalizzato alla fruizione di cure mediche e/o riabilitative che prevedono la frequentazione di strutture socio-sanitarie con cadenza periodica.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il “Taxi sociale”, essendo un servizio “a chiamata”, non prevede percorsi predefiniti. Di norma è attivo 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato, in base alle richieste pervenute, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 (escluso i giorni festivi).
2. Il servizio di “Taxi sociale” inizia dalla residenza dell’utente, prevede l’accompagnamento presso una delle destinazioni indicate nel precedente art. 4 e termina con il rientro alla residenza dell’utente medesimo.
3. Il servizio può prevedere il trasporto di più persone nella medesima fascia oraria e nello stesso luogo se le prenotazioni coincidono.
4. I soggetti che fruiscono del servizio di “Taxi sociale” devono essere obbligatoriamente accompagnati da altra persona (esercenti la potestà genitoriale, tutori, familiari o loro delegati) nei seguenti casi: minori; persone incapaci di intendere e di volere; utenti con patologie psichiche.
5. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il richiedente ha la facoltà di richiedere il trasporto di un accompagnatore. In tal caso nella domanda di accesso al servizio dovrà essere segnalata la presenza dell’accompagnatore; in mancanza di tale indicazione non verrà effettuato il trasporto dell’accompagnatore.
6. La modalità di svolgimento del servizio avverrà in ossequio a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. n° 196/2003.

Art. 6 – Accesso al servizio

1. I soggetti che intendono usufruire del servizio di “Taxi sociale” devono presentare apposita domanda di accesso all’Ufficio dei Servizi Sociali previa indicazione del bando ad hoc che verrà emanato con cadenza semestrale, mediante compilazione e sottoscrizione di moduli all’uopo predisposti, accompagnati dalla copia del documento d’identità e dell’attestazione ISEE in corso di validità. All’interno della domanda de qua il richiedente dovrà altresì attestare, mediante autodichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- i dati anagrafici;
- la situazione di temporanea o permanente difficoltà di spostamento;
- l’eventuale assenza di una rete familiare e informale (es. vicinato, volontariato, etc.);
- idonea documentazione socio-sanitaria attestante il possesso dei requisiti di accesso al servizio, di cui all’art. 3 del presente regolamento.

Qualora il richiedente versi in una delle condizioni indicate al comma 4 dell’art. 5 del presente regolamento, nella domanda di accesso dovranno essere indicati, a pena di nullità, i dati anagrafici dell’accompagnatore.

2. Coloro che risulteranno titolari dei requisiti di accesso previsti, potranno richiedere l’attivazione del servizio indicando la struttura/ufficio presso la quale si richiede il trasporto, la presenza di eventuali accompagnatori e l’orario entro il quale il richiedente deve trovarsi presso la struttura/ufficio.

3. Gli eventuali accompagnatori sono esonerati dal pagamento del servizio; gli accompagnatori facenti parte della rete familiare dell’utente richiedente dovranno dichiarare, consapevoli delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci (D.P.R. 445/2000 e succ. mod.), di non essere in possesso della patente di guida oppure di non aver disponibilità di alcun mezzo di trasporto. Diversamente il richiedente non avrà diritto né al trasporto né all’accompagnamento.

Art. 7 – modalità di compartecipazione

1. Il richiedente il servizio è soggetto alla compartecipazione economica al servizio.

2. Il pagamento avviene con cadenza mensile tramite corresponsione di quanto dovuto a mezzo bollettino postale prestampato, indicante il nome del richiedente e l’importo dovuto sulla base dei viaggi effettuati nel corso del mese precedente.

3. Periodicamente la Giunta Comunale aggiornerà, con proprio atto, le fasce ISEE e le tariffe di contribuzione dovute, nonché i casi di gratuità.

4. Le fasce ISEE di compartecipazione sono suddivisi nei seguenti importi:

Fascia	ISEE	% Compartecipazione
1	0- 5000	0%
2	5000- 7000	10%
3	7000-9000	20%
4	9000- 11000	30%
5	11000-13000	40%
6	13000-15000	50%
7	15000-17000	60%
8	17000-18000	70%

Art. 8 – Norme di comportamento

1. Per una ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai richiedenti:

- gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- la richiesta di trasporto, correlata da tutta la documentazione prevista al precedente art. 6 co. 2, deve essere formulata al Servizio Sociale o all'Ente gestore almeno sei giorni prima della data del trasporto;
- la comunicazione da parte dell'utenza di variazione di date o orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno lavorativo prima della prenotazione. In caso contrario verrà comunque addebitato il costo del servizio, salvo casi di particolare ed eccezionale urgenza adeguatamente motivati.
- l'Ente gestore deve comunicare, entro cinque giorni dalla richiesta, l'accettazione del giorno e dell'orario richiesto per il trasporto sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste, nonché sulla urgenza delle esigenze degli utenti;

Art. 9 – Sospensione dal servizio

1. La sospensione dal servizio può avvenire:

- in seguito ad accertati comportamenti scorretti e/o al mancato pagamento dei viaggi precedentemente fruiti contestati in forma scritta all'utente;
 - in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con congruo preavviso.
2. Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 10 – Esclusione dal servizio

L'esclusione dal servizio potrà essere disposta in caso di:

- sospensione dal servizio disposta per due volte nel corso di un semestre nei confronti dell'utente;
- omessa comunicazione della disdetta della prenotazione per due volte nel corso di un semestre;
- sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità che legittimano la richiesta di trasporto.

Art. 11 – Norme finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza ai sensi della vigente normativa.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.